

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5541

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BURANI PROCACCINI, DIVELLA, FILOCAMO, MASSIDDA,
CUCCU, BAIAMONTE, STAGNO D'ALCONTRES**

Disposizioni per la realizzazione del sistema dei servizi sociali

Presentata il 22 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — È comunemente noto a tutti, utenti e operatori del settore, come sia divenuto necessario ed improcrastinabile introdurre una disciplina di legge che regoli, in modo chiaro e fissando alcuni principi cardine del sistema, la complessa materia dei servizi sociali. È necessario ed improcrastinabile poiché la nostra società subisce violente trasformazioni che molto spesso, purtroppo, creano situazioni di pregiudizio a settori sempre più ampi di popolazione che, per problemi di natura personale, per disagio derivante dal contesto familiare o, più semplicemente, per temporanee difficoltà economiche, vengono letteralmente tagliati fuori dalla società, calpestandone i più elementari diritti e la dignità. Di fronte a tale situazione si rende pertanto opportuno regolamentare in modo preciso il settore degli interventi a sostegno dei più bisognosi, seguendo il duplice tracciato dell'individuazione dei

sogetti beneficiari degli interventi stessi e della regolamentazione — quanto meno sotto il profilo dei principi generali che presiedono la materia (giacché la disciplina operativa è affidata a regolamentazione ministeriale) — degli interventi stessi da parte degli enti locali e degli altri soggetti chiamati a svolgere i servizi sociali.

La peculiarità della presente proposta di legge è rappresentata dalla cosiddetta « sussidiarietà », che si manifesta anche nel settore dei servizi sociali attraverso la qualificazione degli interventi degli enti locali come integrativi, di coordinamento e di controllo, di attività che di fatto sono svolte da soggetti diversi, in particolare dalle organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale (le cosiddette « ONLUS », di recente disciplina normativa) e da altri soggetti, quali le società di servizi sociali, nuove figure destinate a potenziare l'efficacia degli interventi nel settore attraverso

una sottrazione dei compiti originariamente attribuiti allo Stato, a favore del privato.

Lo Stato pertanto, nella filosofia della nuova disciplina ora proposta, si presenta quale coordinatore delle politiche sociali, al fine di dare un indirizzo unitario alle stesse e, contestualmente, quale dispensatore, attraverso le regioni, dei trasferimenti a favore degli organismi direttamente operanti nei settori di attività sociale. D'altro canto, i soggetti operativi (organizzazioni di volontariato e società di servizi sociali) sono tenuti, unitamente agli enti locali

territoriali (province e regioni), ad individuare periodicamente le proprie esigenze, sia in termini organizzativi, sia in termini economici, al fine di pianificare nel modo più efficace gli interventi.

A sorvegliare sul corretto funzionamento del sistema e sull'osservanza da parte delle organizzazioni di volontariato (e soprattutto da parte delle società di servizi) dei principi contenuti nella presente proposta di legge è chiamato un organismo di nuova costituzione operante presso il Ministro per la solidarietà sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione di servizi sociali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono servizi sociali tutti gli interventi consistenti in prestazioni in materia di sanità, pubblica assistenza, rimozione delle situazioni di svantaggio o di bisogno legate alle condizioni personali o patrimoniali dei soggetti nonché a particolari situazioni fisiche o sociali.

ART. 2.

(Soggetti chiamati a svolgere i servizi sociali).

1. I servizi sociali di cui all'articolo 1 sono erogati da:

- a) enti locali;
- b) organizzazioni di volontariato o di utilità sociale;
- c) privati, anche in forma societaria.

2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, con la presente legge e con le disposizioni attuative della stessa, è riconosciuta piena parità di intervento e di trattamento da parte dei soggetti di cui al comma 1 e l'esclusione da qualsiasi discriminazione od ostacolo alle organizzazioni di volontariato che operano per statuto nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 1.

ART. 3.

(Soggetti beneficiari).

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi sociali tutti i cittadini italiani residenti, i cittadini appartenenti all'Unione europea e

gli extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno in base alle norme vigenti.

2. Hanno diritto di usufruire dei servizi sociali tutti coloro che, possedendo i requisiti di cui al comma 1, si trovano in situazioni di bisogno materiale o morale e necessitano di assistenza al fine di superare tali situazioni ovvero al fine di ottenere prestazioni continuative compatibili con lo *status* personale del beneficiario.

ART. 4.

(*Enti locali*).

1. Le regioni e gli enti locali svolgono un ruolo primario nelle attività di organizzazione e di controllo della corretta gestione dei servizi sociali.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono enti locali le province ed i comuni.

3. Le province ed i comuni forniscono informazioni sullo stato dei servizi sociali locali sulla base di relazioni programmatiche, elaborate attraverso apposite e periodiche conferenze finalizzate all'individuazione delle necessità locali e delle tipologie di intervento nei settori dei servizi sociali.

4. Le scadenze di intervento, le modalità di indizione delle conferenze di cui al comma 3, i criteri di ripartizione dei trasferimenti sono stabiliti con un apposito regolamento di attuazione emanato dal Ministro per la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni intervengono nelle procedure di controllo e nell'organizzazione dei servizi sociali locali nonché nell'erogazione dei trasferimenti e dei fondi statali ai soggetti di cui all'articolo 2.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni provvedono a ripartire i trasferimenti ai soggetti che svolgono le attività oggetto della presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili in base alle indicazioni contenute nelle relazioni programmatiche di cui al comma 3.

ART. 5.

*(Organizzazioni di volontariato
e di utilità sociale).*

1. L'attività di assistenza sociale svolta attraverso l'opera di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è espressamente favorita ed agevolata.

2. Nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla presente legge, l'attività svolta dalle associazioni e dalle organizzazioni di cui al comma 1 è incentivata attraverso la semplificazione delle procedure di costituzione di tali organismi e la agevolazione fiscale e tributaria, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono previste forme di agevolazione fiscale per quanti intendano contribuire nella costituzione e nella gestione delle organizzazioni di volontariato che si occupano di servizi sociali.

ART. 6.

(Società di servizi sociali).

1. È consentita la costituzione di società di servizi sociali.

2. Le società di servizi sociali devono, a pena di nullità, possedere i seguenti requisiti, indicati nell'atto costitutivo:

a) indicazione dell'esclusività della finalità sociale;

b) iscrizione della società in un particolare registro istituito con decreto del Ministro per la solidarietà sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le società di servizi sociali operano mediante apposite convenzioni con gli enti locali nel caso in cui gli enti locali non siano in grado di fornire i necessari supporti tecnici e di personale al fine di far fronte alle necessità degli assistiti.

4. Al fine di cui al comma 3 sono indette regolari gare d'appalto tra i soggetti muniti dei requisiti di cui al comma 2 ed i corrispettivi per le prestazioni effettuate sono corrisposti dall'ente locale sulla base dei finanziamenti e dei trasferimenti di cui all'articolo 4.

ART. 7.

*(Istituzione della Commissione
per i servizi sociali).*

1. È istituita, presso il Ministro per la solidarietà sociale, una Commissione per i servizi sociali, di seguito denominata « Commissione », avente il compito di vigilare sul rispetto dei principi di cui alla presente legge, nonché di coordinare l'attività delle conferenze programmatiche che sono svolte a livello di enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

2. La Commissione, composta dal Ministro per la solidarietà sociale, dal Ministro della sanità, dal Ministro delle finanze e da personalità che operano nel settore del volontariato, predispone periodicamente una relazione, che è presentata alle Camere, sul funzionamento dei servizi sociali ed ha finalità propositive al fine di migliorare l'efficienza dei servizi stessi.

3. La Commissione esprime parere vincolante sull'iscrizione delle società di servizi sociali nel registro di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*).

PAGINA BIANCA

